



FNOMCeO

Roma

FNOMCEO 03/07/08  
RGP.0007622 2008  
Cl. 15.01/14

**DOTT. FRANCESCO DE ALBERTI  
PRESIDENTE ORDINE DEI MEDICI  
LECCO**

Prot. N°: \_\_\_\_\_

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - **Dr. Marco Poladas**

Resp. Istrut.: - **Dr. Marcello Fontana**

**E, p.c. AI PRESIDENTI ORDINI MEDICI**

OGGETTO:

**D.Lgs. 81/08 - Medico  
competenza – specializzazione  
in medicina legale**

In riferimento alla nota del 17 giugno 2008, Prot. 0001279, di codesto Ordine provinciale si rileva quanto segue.

L'art. 38 del D.Lgs. 81/08 prevede tra l'altro quale titolo necessario per svolgere le funzioni di medico competente la specializzazione in medicina legale senza fare alcuno specifico riferimento alla dizione "discipline affini".

Pertanto si ritiene che il D.M. 31 gennaio 1998 recante "Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale" trovi applicazione relativamente alle sole procedure concorsuali all'interno del Servizio sanitario nazionale.

In conclusione, stante quanto suesposto, si ritiene che in fase di prima applicazione della nuova normativa si dovrà fare esplicito riferimento ai soli titoli e requisiti previsti dall'art.38 del D.Lgs. 81/08.

Ciò non toglie che l'art. 38 mantiene in essere la sanatoria di situazioni preesistenti quale quella prevista dall'art. 55 del D.Lgs. 277/91.

Ad ogni buon conto stante quanto premesso questa Federazione ha provveduto a chiedere apposito parere (All. 1) al Ministero della Salute.

Cordiali saluti



**IL PRESIDENTE  
Amedeo Bianco**

All. 1



MINISTERO DELLA SALUTE  
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE  
UMANE E PROFESSIONI SANITARIE  
VIA GIORGIO RIBOTTA, 5  
00144 - ROMA

*Il Presidente*

FNOMCEO 03/07/08  
RGP.0007621 2008  
CI. 04.13.01/2.9

**OGGETTO:** art. 38 D.Lgs. 81/08

Si ritiene necessario acquisire il parere di codesta Direzione in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/08 relative ai titoli e requisiti che deve possedere il medico competente.

Nella fattispecie l'art. 38 stabilisce che per svolgere le funzioni di medico competente sia necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

c) autorizzazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. 277/1991;

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

Pertanto stante quanto suesposto si chiede di chiarire se i medici in possesso di specializzazioni affini, a quelle sopra citate, di cui al D.M. 31 gennaio 1998, recante "Tabella relativa alle specializzazioni affini prevista dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale" possano ed abbiano i requisiti per svolgere le funzioni di medico competente.

Inoltre stante l'istituzione presso il Ministero della Salute dell'elenco dei medici competenti si chiede di sapere se gli Ordini provinciali debbano continuare a tenere i relativi elenchi.

Nell'attesa di un cortese sollecito riscontro si coglie l'occasione per porgere i più distinti saluti.

Amedeo Bianco

